



COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Area 7 - Urbanistica - Ed. Privata - Ambiente

N. 539 del 08/11/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, CONSISTENTE NELL' AGGIORNAMENTO AL PUC AI SENSI ART.43, CO. 3 LETT C) DELLA L.R. 36/1997 E SS.MM. E II. PER MODIFICHE AL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DTR04 (AREA EX FUSANI)

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di Novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia Ambientale" e s. m. e i.;

RICHIAMATA la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e s.m.i. "*Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)*" che, in particolare ai relativi articoli 3, 5 e 13 prevede, rispettivamente:

- l'ambito di applicazione della norma attraverso l'individuazione delle tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche che hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale da assoggettare alla VAS ed alla Verifica di Assoggettabilità;
- la competenza del Comune, quale Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Verifica di Assoggettabilità dei piani e programmi e delle loro varianti individuate all'art.3, la cui approvazione sia di competenza del Comune stesso;
- la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. dei piani e programmi elencati ai commi 2 e 3, che prevede, qualora attivata, la conclusione della stessa da parte dell'Autorità Competente, attraverso provvedimento motivato di verifica, con efficacia vincolante, che assoggetta o esclude il piano o il programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e detta le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale all'uopo consultati;

PREMESSO che:

- il Comune di Bolano è dotato di Piano Urbanistico Comunale il cui iter di approvazione si è concluso con la deliberazione n. 15/2015 di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale definitivo ai rilievi contenuti nel voto del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia della Spezia n° 395 in data 02/02/2015, ai sensi dei commi 7 e 8 del previgente art. 40 della L.R. 36/1997 e con la successiva pubblicazione sul BURL del 21/10/2015 dell'avviso di deposito del Piano medesimo a permanente e libera visione del pubblico;
- L'area in oggetto, costituente il Distretto DTR04, è identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Bolano al foglio n.11 mappali n. 163-2532-1005-1238-1006-346-1508-1509, aree agricole non più coltivate, e mappali n.150-151-152-344-347-641-1086-1144-2309-2310, area industriale dismessa.
- la Società Lerici s.r.l., che ha acquisito la disponibilità di una parte dei terreni facenti parte del Distretto DTR04, con istanza del 08/04/2022 prot. 3827, ha presentato, a firma dell'arch. Giuseppe Di Re, con studio in C.so Cavour 353 a La Spezia, una proposta di rimodulazione di quanto previsto nel Distretto, che non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01/07/2022 ad oggetto: "*adozione proposta di aggiornamento al PUC ex art. 43 co. 3 lett c) della L.R. 36/1997 e ss.mm. e ii. per modifiche al distretto di trasformazione DTR04 (area ex Fusani) e contestuale approvazione del rapporto preliminare, ai sensi dell'art. 13 della L.r. 32/2012 e ss.mm. e ii.*", è stata adottata la suddetta proposta di rimodulazione delle previsioni del Distretto DTR04;

CONSIDERATO che, attraverso una riarticolazione degli spazi valutata al fine di non alterare le previsioni di Piano, nel rispetto delle indicazioni funzionali e dimensionali del DTR e senza variare il perimetro del distretto, la proposta prevede principalmente:

- la revisione della disposizione dei volumi edificati senza variazioni volumetriche, un leggero riconfinamento tra i distretti sub.1 e sub.2, adattandoli alle emergenze naturali e alle disponibilità operative delle aree e la suddivisione del sub distretto 1 in due sub distretti, di operatività minima sub.1a e sub.1b, dei quali il sub.1a coincide con i terreni di proprietà della proponente Società Lerici s.r.l.;
- la realizzazione nel sub distretto 1a di un edificio commerciale lungo via Verdi prospettante con immobili a medesima destinazione, posti lungo tale viabilità, idoneo ad ospitare una media struttura di vendita, con aree di pertinenza a parcheggio, viabilità meccanizzata di servizio e parcheggi lungo strada e percorsi pedonali interni che integrano residenze e spazi commerciali.

DATO ATTO che le modifiche soprariportate costituiscono aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art.43 co. 3 lett. c) e che la proposta di aggiornamento al piano deve preliminarmente essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 co. 5 della L.R. 36/97 e art. 3 co. 1 lett b e co. 2 della L.R. n. 32 del 10.08.2012;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione n. 16 del 01 luglio 2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il Consiglio Comunale:

- ha individuato, ai sensi dell'art. 5 L.R. 32/2012, quale autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità l'Ufficio Urbanistica –Edilizia Privata e Ambiente, mentre quale autorità proponente lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP, che in data 22/06/2022 prot. interno 6737 ha trasmesso la documentazione all'autorità competente;
- ha approvato il “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS” redatto dall'arch. Giuseppe Di Re, con studio in C.so Cavour 353, La Spezia, da cui risulta che l'aggiornamento al PUC non comporta impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 32/2012;
- ha dato mandato all'Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente, di procedere ai fini delle valutazioni ed iniziative di competenza, ai sensi dell'art 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i., trasmettendo la documentazione relativa ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'autorità competente (Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente) in collaborazione con l'autorità procedente (responsabile SUAP), da consultare al fine di acquisirne i pareri entro il termine di 30 giorni dal ricevimento e specificatamente:
 - Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile;
 - Provincia della Spezia – Servizio Ambiente;
 - ARPAL;
 - ASL5 – Servizio Igiene e Ambiente.

PRESO ATTO della richiesta di integrazioni da parte dell'ASL5 con nota del giorno 06/08/2022, in merito alla quale è stata trasmessa in data 14/09/2022 dall'arch. Giuseppe Di Re la documentazione integrativa con gli approfondimenti necessari e alla successiva nota da parte di questo Ufficio, riportante ulteriori precisazioni in merito;

ACCERTATO che, anche a seguito delle integrazioni richieste, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli Enti consultati, che si allegano quale parte integrante e sostanziale e dei quali si riporta di seguito un estratto:

- **Regione Liguria** ha precisato che, ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.R. 32/2012, si esprime esclusivamente nell'ambito delle procedure in cui è autorità competente per la VAS e per assoggettabilità a VAS; ha inoltre rimandato all'espressione del Settore Assetto del Territorio, quale soggetto competente in materia ambientale, in nome e per conto dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale;
- **Provincia della Spezia, Settore Territorio, Servizio Ambiente:** “... in relazione alle competenze della scrivente Provincia, non si rilevano elementi significativi relativamente alla verifica di assoggettabilità a VAS per l'intervento in oggetto;
- **ASL5:** “... visionata la documentazione agli atti e le integrazioni pervenute ... si ritiene che la modifica al PUC proposta non sia da assoggettare a V.A.S.”;

CONSIDERATO che dall'ARPAL e dal Settore regionale Assetto del Territorio non sono state formulate osservazioni nei termini temporali fissati dalla L. 241/90 e s.m.i. e che, in particolare, in difetto di parere espresso da parte dei soggetti interpellati entro 30 giorni dalla richiesta, trova applicazione l'art. 17bis “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici” della L.241/90 e s.m.i. modificata con la L. 124/2015;

DATO ATTO pertanto che, essendo trascorso il termine di cui sopra, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., devono ritenersi acquisiti i pareri di tutti i soggetti competenti in materia ambientale interpellati;

ATTESO che, per il procedimento di VAS, non risultano formulate ulteriori osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici/Servizi interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i. ed evidenziato che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione da parte del pubblico è pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

RILEVATO tuttavia:

- che oltre i termini delle pubblicazioni sono giunte due segnalazioni anonime (prot. 11085 del 12/10/2022 e prot. 11438 del 19/10/2022) che evidenziano il rischio di possibile inquinamento dei terreni confinanti con l'area ex Fusani
- che pertanto, questo Ufficio ha richiesto, con nota 11623 del 24/10/2022, alla proponente Società Lerici s.r.l. di effettuare idonea indagine ambientale conoscitiva dei terreni e delle falde acquifere attraverso indagini dirette (prelievo di campioni, censimento dei materiali e analisi di laboratorio), al fine di escludere la presenza di contaminazioni sulle matrici ambientali del sub distretto oggetto di aggiornamento ex art. 43 lett.C) L.R. 36/1997;

PRESO ATTO della Relazione Tecnica di caratterizzazione del terreno oggetto dell'intervento, redatta dal Dott. Gelogo Carlo Malgarotto, dalla quale emerge la piena conformità dei parametri analizzati alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) riportate nella Tabella 1, dell'Allegato 5, Titolo Quinto, Parte Quarta del D.Lgs 152/06, sia per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) sia per i siti ad uso commerciale e industriale (colonna B); pertanto, relativamente all'area di indagine, si può ragionevolmente escludere una possibile contaminazione connessa ai parametri presi in esame.

VISTI:

L'art. 107 del TUEL, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II e la parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 32/2012 e s.m.i.;

La Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 22, in data 31 marzo 2021, di conferma in capo al sottoscritto Ermanno Ciullo dell'incarico di posizione organizzativa per l'assunzione diretta della responsabilità e direzione degli uffici e servizi dell'Area Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino a nuovo provvedimento di nomina;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.147 bis del TUEL, non occorre acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi dell'Area Economica-Finanziaria, Dr. Diego Ruscelli in quanto il presente provvedimento non comporta l'assunzione di specifico impegno di spesa;

DETERMINA

1. Di **APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di **ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica l'aggiornamento al PUC ex art. 43 L.r. 36/1997, per modifiche al distretto di trasformazione DTR04 (area ex Fusani);
3. Di **STABILIRE** che nelle successive fasi attuative ed esecutive dovranno essere considerate e rispettate le indicazioni dei soggetti competenti indicati in premessa, espresse nei pareri allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nonché le indicazioni contenute nel Documento tecnico preliminare.
4. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutti i soggetti consultati.
5. Di **PROVVEDERE** all'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i., mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente con inserimento:
 - nell'elenco semestrale – sottosezione di primo livello Provvedimenti – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi";
 - nella sezione "Pianificazione del territorio" – Portale SIT – VAS.
6. Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul BURL, in ottemperanza all'art. 13, comma 7 della Legge regionale 32/2012.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Geom. CIULLO ERMANNO a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Ermanno Ciullo
Atto firmato Digitalmente

Dati Contabili :

E/U	Eser.	Cod. Peg	Descrizion e	Fornitore	P.Fin	CUP	CIG	Importo

CIULLO ERMANNO / INFOCERT SPA

IL RESPONSABILE
FIRMA

Atto firmato Digitalmente